



COMUNE di CASTELCOVATI
Provincia di Brescia

Consiglio Comunale N. 3 del 26.03.2021
(Cat. I.6)

Codice Ente: 10291

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL
CONSIGLIO COMUNALE**

OGGETTO:ESAME ED APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE DI CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE DELLE AREE E DEGLI SPAZI APPARTENENTI AL DEMANIO O AL PATRIMONIO INDISPONIBILE, DESTINATI A MERCATI REALIZZATI ANCHE IN STRUTTURE ATTREZZATE - LEGGE N. 160/2019, ART. 1, COMMA 837

L'anno duemilaventuno addì ventisei del mese di marzo alle ore 20:30, nella sede comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno inviato ai singoli Consiglieri, si è riunito, in prima convocazione, il Consiglio comunale.

A causa dell'eccezionalità determinata dall'emergenza epidemiologica Covid 19 la seduta, ai sensi dell'art. 73 comma 1 del D.L. 17.03.2020 n. 18 e secondo le modalità stabilite nella Conferenza dei Capigruppo del 20.03.2021 si tiene in VIDEOCONFERENZA con la presenza del Sindaco-Presidente e del Segretario Comunale nella sala delle adunanze della Residenza municipale.

Risultano collegati in video conferenza, per appello nominale, secondo quanto previsto dall'art. 73 comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, al momento dell'adozione della presente delibera:

PIZZAMIGLIO ALESSANDRA	Presente	CANESI LUCA	Presente
VALLI FABIANA	Presente	ACETI GIANCARLO	Assente
DRERA SEVERINA	Presente	CASTELLANELLI MARCO	Presente
NODARI DEMIS	Presente		
PEDERGNANI SAMUELE	Presente		
GRITTI CAMILLA	Presente		
ZANI OSCAR	Presente		
SCHIAVONE NICOLA	Presente		
DELFRATE EMMA	Presente		
SECCHI ANNA LISA	Assente		

N. Presenti: 11

N. Assenti: 2

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sindaco Arch. Alessandra Pizzamiglio assume la presidenza, verificata la qualità del segnale video e audio e che la voce degli intervenuti collegati da remoto sia udibile in maniera chiara e distinta, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL SINDACO-PRESIDENTE dà lettura dell'oggetto previsto al punto n. 3 dell'ordine del giorno: "Esame ed approvazione del Regolamento per l'applicazione del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate – legge 160/2019, art. 1, comma 837", e cede la parola all'Assessore al bilancio, Drera Severina, per relazionare in merito.

RELAZIONA QUINDI L'ASSESSORE DRERA S., il quale dichiara quanto segue: "Parallelamente a quanto già in precedenza esaminato, la Legge 27 dicembre 2019, n. 160, art. 1, commi da 837 a 845, ha stabilito che gli enti locali adottino un altro regolamento per l'istituzione di un canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati con decorrenza dal 1° gennaio 2021. Il termine di approvazione del regolamento era sempre collegato al termine di approvazione del bilancio di previsione, come già spiegato per il regolamento del canone patrimoniale precedentemente esaminato, inizialmente fissato al 31 marzo e solo col D.L. Sostegni n. 41 del 22 marzo 2021 prorogato al 30 giugno. Il Comune ha un proprio mercato con n. 35 posteggi già regolamentato, questo regolamento serve semplicemente ad adeguare la gestione delle entrate comunali a quanto previsto dal legislatore con l'introduzione del canone unico patrimoniale. Anche per questo canone lo sforzo dell'Amministrazione è stato quello di mantenere invariate le tariffe precedenti, l'unica modifica è che gli operatori economici non pagheranno più la TARI separatamente ma sarà già in partenza inglobata nelle tariffe del canone. Chiariamo comunque che lo stesso D.L. Sostegni n. 41 del 22 marzo 2021, all'art. 31 co. 1, ha stabilito l'esenzione dal versamento fino al 30 giugno 2021 a causa del protrarsi dello stato di emergenza. Il beneficio fiscale riguarda le seguenti tipologie di occupazioni

- le occupazioni effettuate dalle imprese di pubblico esercizio di cui all'articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287 (ad esempio: occupazioni con tavolini effettuate da esercenti l'attività di ristorazione, bar);
- le occupazioni temporanee che vengono realizzate per l'esercizio dell'attività di mercato.

Di conseguenza il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha provveduto ad istituire un fondo per coprire le minori entrate dei comuni che si verranno a creare con le esenzioni concesse a causa del prolungarsi dello stato di emergenza legato alla crisi pandemica."

DOPODICHE',

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA la relazione dell'Assessore al Bilancio, Drera S., così come sopra riportata;

PREMESSO:

- che a decorrere dal 1° gennaio 2021, con la disciplina prevista dai commi da 837 a 845 dall'art. 1, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, è prevista l'istituzione da parte dei comuni, delle province e delle città metropolitane, del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, di seguito denominato "canone mercatale";
- che il suddetto canone sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2013, n. 147;

VISTO l'articolo 52 del D.lgs. del 15 dicembre 1997, n. 446, come confermato dall'articolo 14, comma 6, del D.lgs. del 14 marzo 2011, n. 23, che conferisce ai comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'ente locale, disponendo che "...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e

definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti”;

VISTO l'art. 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge del 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”;*

VISTA la legge del 27 dicembre 2019, n. 160, recante: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022”*, ed in particolare i seguenti commi dell'articolo 1:

- dal comma n. 837 al comma n. 845, nei quali viene introdotta la disciplina relativa del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate (c.d. canone mercatale);
- il comma n. 847, con il quale sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo del 15 dicembre 1997, n. 446, e ogni altra disposizione in contrasto con le norme contenute nel predetto testo normativo;

VISTO l'articolo 4, comma 3 *quater*, del D.L. del 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge del 28 febbraio 2020, n. 8, il quale dispone che limitatamente all'anno 2020 non trova applicazione l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160;

VISTO l'art. 106, comma 3, del D.L. del 19 maggio 2020, n. 34, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge di conversione del 17 luglio 2020, n. 77, che ha differito al 31 gennaio 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

VISTO il decreto del Ministero dell'Interno del 13 gennaio 2021, che ha differito ulteriormente al 31 marzo 2021 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2021-2023;

VISTA la legge del 30 dicembre 2020, n. 178, recante: *“Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023”*;

VISTO il D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, nella legge n. 214/2011, ed in particolare:

- l'articolo 13, comma 15, il quale dispone che a decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale;
- l'articolo 13, comma 15 *ter*, il quale dispone, altresì, che, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce e che sia stato rispettato l'obbligo di invio telematico del suddetto di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

VISTA la circolare n. 2/DF del 22 novembre 2019, relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata, che ha chiarito come il comma 15 *ter* dell'art. 13 del D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui all'art. 63 del D.lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

SPECIFICATO che l'articolo 1 della legge del 27 dicembre 2019, n. 160, in relazione alla disciplina del canone mercatale, dispone:

- al comma n. 837, che: *“A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate”*;
- al comma 838 che: *“Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”*;

ATTESO che ai sensi del comma 817 dell'articolo 1 della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, la regolamentazione del canone deve assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe;

VISTI E RICHIAMATI i seguenti atti:

- deliberazione del Consiglio Comunale n. 60 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione (D.U.P.) per il triennio 2021/2023;
- deliberazione del Consiglio Comunale n. 61 del 28/12/2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Bilancio di previsione finanziario per il triennio 2021/2023;
- deliberazione della Giunta Comunale n. 01 del 12/01/2021, esecutiva ai sensi di legge, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione per l'anno 2021;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone mercatale composta da n. 16 articoli e da n.1 allegato (Allegato A);

RAVVISATA la necessità di disciplinare il canone mercatale in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

RITENUTO di approvare il Regolamento del Canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati, con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1° gennaio 2021;

PRECISATO che il regolamento che si propone di adottare non è un regolamento di natura tributaria disciplinando un'entrata di natura patrimoniale, e come tale non rientra tra i regolamenti che, ai sensi dell'art. 13 comma 15, 15 *bis* e *ter*, D.L. del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con

modificazioni, nella legge n. 214/2011, debbono essere inviati telematicamente al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze entro il 14 febbraio 2021;

ACQUISITO il parere favorevole del Revisore Unico;

DATO ATTO che l'argomento *de quo* è stato sottoposto all'esame della Commissione Consiliare "Bilancio, società partecipate, statuto e regolamenti", così come risulta dal verbale depositato agli atti dell'ufficio segreteria;

VISTO il parere favorevole, espresso dal Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria, Rag. Giuseppe Maffessoli, in ordine alla regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO l'art. 42 del T.U.E.L approvato con D.lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall'art. 73 comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:

		F (favorevole)	C (contrario)	A (astenuto)
1	PIZZAMIGLIO ALESSANDRA	X		
2	VALLI FABIANA	X		
3	DRERA SEVERINA	X		
4	NODARI DEMIS	X		
5	PEDERGANI SAMUELE	X		
6	GRITTI CAMILLA	X		
7	ZANI OSCAR	X		
8	SCHIAVONE NICOLA	X		
9	DELFRATE EMMA	X		
10	SECCHI ANNA LISA	assente		
11	CANESI LUCA			X
12	ACETI GIANCARLO	assente		
13	CASTELLANELLI MARCO			X

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Canesi L., Castellanelli M.) espressi per appello nominale da n. 11 consiglieri presenti,

DELIBERA

1. **DI APPROVARE** il Regolamento di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati e dei suoi relativi allegati, ai sensi dell'art. 1, commi dal 837 al 845, della Legge del 27 dicembre 2019, n. 160, composto da n. 16 articoli e dall'allegato A, riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
2. **DI DARE ATTO** che, con successiva deliberazione di Giunta Comunale, si procederà alla definizione e approvazione delle relative tariffe nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio;

3. **DI STABILIRE** che le disposizioni del Regolamento per la disciplina del canone di concessione per l'occupazione delle aree pubbliche destinate a mercati decorrono dal 1° gennaio 2021 ai sensi dell'articolo 53, comma 16, della Legge del 23 dicembre 2000, n. 388;
4. **DI PUBBLICARE** sul sito istituzionale di questo Ente, nella sezione dedicata, ed eventualmente anche sulla *home page*, sia tale provvedimento sia il regolamento allegato.

Successivamente

IL CONSIGLIO COMUNALE

RAVVISATA l'urgenza di dare immediata attuazione al presente provvedimento, al fine di procedere tempestivamente con l'adozione degli atti e i provvedimenti conseguenti;

VISTO l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.E.L.);

Effettuata la votazione per appello nominale sul verbale, secondo i criteri previsti dall'art. 73 comma 1) del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 si ottiene l'esito sotto riportato:

		F (favorevole)	C (contrario)	A (astenuto)
1	PIZZAMIGLIO ALESSANDRA	X		
2	VALLI FABIANA	X		
3	DRERA SEVERINA	X		
4	NODARI DEMIS	X		
5	PEDERGANI SAMUELE	X		
6	GRITTI CAMILLA	X		
7	ZANI OSCAR	X		
8	SCHIAVONE NICOLA	X		
9	DELFRATE EMMA	X		
10	SECCHI ANNA LISA	assente		
11	CANESI LUCA			X
12	ACETI GIANCARLO	assente		
13	CASTELLANELLI MARCO			X

CON VOTI favorevoli n. 9, contrari nessuno, astenuti n. 2 (Canesi L., Castellanelli M.) espressi per appello nominale da n. 11 consiglieri presenti,

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile.

La discussione e l'approvazione della presente deliberazione è avvenuta mediante collegamento in videoconferenza. L'identità personale dei componenti, collegati in videoconferenza mediante piattaforma GoToMeeting è stata accertata da parte del Segretario comunale, compresa la votazione, secondo le modalità indicate nella presente deliberazione, dichiarata immediatamente eseguibile.

Approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to Arch. Alessandra Pizzamiglio



Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- viene pubblicata all'albo pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 23.04.2021 al 08.05.2021 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267;
- diverrà esecutiva ai sensi dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

Castelvati, 23.04.2021



Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa Maria Giuseppa Fazio

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.



Il Segretario Comunale
Dott. Domenico Siciliano

Castelvati 23.04.2021
